

DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2013
458/2013/R/EEL

DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI
SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON
DISALIMENTABILI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 ottobre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 11/07) e in particolare il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/elt 127/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e il relativo allegato A (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2012/R/eel)

CONSIDERATO CHE:

- in merito alla regolazione del servizio di salvaguardia:
 - a) la deliberazione 337/07 definisce i criteri e le modalità per l’organizzazione delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia;
 - b) il Titolo 3 del TIV disciplina l’ambito di applicazione e le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia;
- il decreto ministeriale 21 ottobre 2010, ha previsto, al fine di minimizzare il rischio creditizio assunto dagli esercenti la salvaguardia rispetto al crescente fenomeno del mancato pagamento delle fatture (di seguito: morosità) da parte dei clienti finali:
 - a) la definizione, da parte dell’Autorità, di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
 - b) la definizione, da parte dell’Autorità, delle modalità di attuazione delle procedure di gestione e recupero del credito, che devono essere attuate dagli esercenti la salvaguardia per poter accedere al meccanismo di reintegrazione;
 - c) che gli oneri derivanti dall’adozione dei sopramenzionati criteri siano posti a carico di una specifica componente di dispacciamento applicata ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
- con la deliberazione 370/2012/R/eel l’Autorità ha definito i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili oggetto del meccanismo di reintegrazione, con riferimento ai crediti non riscossi maturati nell’erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio già svolti o in corso di svolgimento (periodi 1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008; 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010; 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013); a tal fine, l’Autorità ha regolato:
 - a) la partecipazione al meccanismo su base volontaria (comma 3.1);
 - b) le modalità di determinazione del livello degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ed i criteri per la quantificazione di tale livello (commi 3.3 e 3.4);
 - c) le modalità di riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili (articolo 4);
 - d) i tempi e le modalità attraverso cui la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) eroga gli oneri riconosciuti agli esercenti la salvaguardia derivanti dal meccanismo di reintegrazione (articolo 5);
 - e) specifiche disposizioni relative alla prima applicazione del meccanismo (articolo 6);
- relativamente alle modalità di riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, l’articolo 4 della deliberazione 370/2012/R/eel definisce l’ammontare AR_i che ciascun partecipante ha diritto a ricevere, prevedendo tra l’altro che tale ammontare sia fissato anche sulla base della comparazione tra l’ammontare di crediti recuperato dal singolo esercente e quello medio degli esercenti la salvaguardia;

- ai fini della comparazione di cui al precedente punto, il comma 3.5 della citata deliberazione 370/2012/R/eel ha definito le modalità di determinazione dell'*Indice di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione* (di seguito: indice di ammissibilità) prevedendo che nella formula di determinazione sia compreso il parametro di differenziazione territoriale della morosità α_r , finalizzato a considerare la differenziazione territoriale della morosità dovuta a fattori esogeni al comportamento degli operatori;
- la deliberazione 519/2012/R/eel ha tra l'altro determinato, con riferimento a ciascuna area territoriale e a ciascuna procedura concorsuale, il livello del parametro α_r , stabilendo che tale parametro fosse fissato in modo tale da:
 - a) determinare livelli inversamente proporzionali rispetto all'incidenza della morosità delle varie aree territoriali, così da ottenere che l'indice di ammissibilità risultasse più basso nei casi di alta incidenza di morosità dovuta a fattori di comportamento esogeni;
 - b) escludere i fattori endogeni di comportamento dei singoli esercenti la salvaguardia, considerando a tal fine l'incidenza della morosità che mediamente ha caratterizzato ciascuna regione in tutti gli esercizi di salvaguardia, prescindendo dalle aggregazioni in aree territoriali e dagli esercenti la salvaguardia che nel tempo si sono susseguiti in esito alle procedure concorsuali;
- nell'ambito dell'istruttoria funzionale alle determinazioni di cui alla deliberazione 519/2012/R/eel sono emerse criticità circa i dati e la documentazione acquisita, principalmente legate alla mancata possibilità di accertare la correttezza e l'attendibilità delle informazioni acquisite; in particolare è emerso che Exergia S.p.A., nell'ambito degli adempimenti periodici previsti dal TIU, ha omesso di inviare i dati contabili separati per attività in tutti gli esercizi per cui la medesima società è stata selezionata come esercente la salvaguardia, ciò comportando che la società avrà diritto di beneficiare del meccanismo di reintegrazione solo qualora provveda a fornire i dati contabili richiesti dal TIU; inoltre, al fine di garantire l'operatività del meccanismo di reintegrazione per gli altri esercenti la salvaguardia, di conseguenza:
 - a) il parametro α_r è stato determinato utilizzando criteri cautelativi, in modo da tenere conto della mancata possibilità di verificare l'attendibilità dei dati rilevanti per il suo calcolo relativi a Exergia S.p.A.;
 - b) le previsioni di cui alla deliberazione 370/2012/R/eel sono state integrate al fine di definire le procedure operative relative al riconoscimento degli oneri del meccanismo di reintegrazione, e in modo da definire appositi criteri cautelativi in tema di quantificazione dell'*indice di mercato degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione* (di seguito: indice di mercato) nei casi in cui alcuni soggetti non ottemperino agli obblighi di comunicazione dei dati necessari per la determinazione di tale indice o tali comunicazioni non siano attendibili.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- relativamente alle procedure operative per il riconoscimento degli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione per ciascun periodo di salvaguardia passato (2008-2010) e per l'anno 2011 dell'esercizio attuale:

- a) la Cassa ha pubblicato, entro il 30 ottobre 2012, sul proprio sito internet il modello per la presentazione dell'istanza di partecipazione;
- b) gli esercenti la salvaguardia hanno presentato, entro il 30 novembre 2012, istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione;
- la deliberazione 519/2012/R/eel ha definito, con riferimento alla prima applicazione delle disposizioni relative al meccanismo di reintegrazione, specifiche tempistiche e modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione e di erogazione da parte della Cassa degli oneri riconosciuti agli esercenti la salvaguardia nell'ambito del meccanismo di reintegrazione, prevedendo che:
 - a) la Cassa modificasse il modello di presentazione dell'istanza e pubblicasse tale modello entro il 31 gennaio 2013;
 - b) gli esercenti che avessero già presentato istanza al 30 novembre 2012 integrassero tale istanza sulla base dei dati e delle informazioni di cui alla precedente lettera a) entro il 31 marzo 2013;
 - c) la quantificazione delle determinazioni definitiva avvenisse entro il 30 giugno 2013 sulle base delle informazioni di cui alla precedente lettera b), prevedendo al contempo che la Cassa erogasse entro il 31 dicembre 2012, a titolo di acconto, agli esercenti che hanno presentato istanza al 30 novembre 2012 un ammontare pari al 60% della quota relativa all'ammontare dei crediti non riscossi dichiarata nell'istanza presentata;
- con comunicazione del 24 maggio 2013 prot. dell'Autorità n° 019112, la Cassa ha comunicato che:
 - a) l'istanza è stata integrata ai sensi della lettera b) del precedente punto da tutti gli esercenti ad esclusione di Exergia S.p.A.;
 - b) di conseguenza, considerando l'inattendibilità dell'istanza di Exergia S.p.A. e la sua mancata integrazione, la medesima Cassa ha provveduto a quantificare le determinazioni per gli altri esercenti la salvaguardia, calcolando l'indice di mercato ai sensi dei criteri cautelativi introdotti con la deliberazione 519/2012/R/eel;
- nell'ambito dell'analisi delle risultanze inviate dalla Cassa è emerso che i dati comunicati dagli operatori entro il 31 marzo 2013 con l'integrazione dell'istanza sono risultati, in alcuni casi, significativamente differenti rispetto ai dati precedentemente utilizzati ai fini delle quantificazioni di cui alla deliberazione 519/2012/R/eel, i quali risultavano coerenti con l'istanza presentata il 30 novembre 2012; ciò ha comportato la necessità di approfondire ulteriormente le quantificazioni del meccanismo di reintegrazione e i criteri cautelativi utilizzati per l'esclusione dei dati non verificabili;
- tali approfondimenti hanno evidenziato elementi di criticità nelle modalità di quantificazione del parametro α_r e dell'indice di mercato, in particolare relativi a:
 - a) la presenza di un errore materiale nella Tabella 1 alla deliberazione 370/2012/R/eel di determinazione del parametro α_r ;
 - b) il rilevante impatto sulle quantificazioni dell' AR_i che possono avere i parametri α_r , definiti sulla base di criteri cautelativi e dei dati coerenti con l'istanza presentata il 30 novembre 2012, nell'ambito del calcolo dell'indice di mercato che è diversamente basato sui dati integrati a marzo 2013 (differenti dai primi) e sui criteri cautelativi definiti dalla deliberazione 519/2012/R/eel;
 - c) una differenziazione le diverse aree territoriali della volatilità nel tempo dei dati funzionali alla quantificazione del parametro α_r ; aspetto che risulta critico

rispetto all'assunzione di base della quantificazione del parametro α_r secondo cui le dinamiche del fenomeno della morosità, senza considerare la diversa efficienza dei vari fornitori, sono omogenee tra le diverse regioni, con differenze territoriali costanti nel tempo;

- l'effetto combinato dell'utilizzo dei criteri cautelativi e delle criticità cui alle precedenti lettere b) e c), comporterebbe l'introduzione di elementi di discrezionalità sia nel calcolo dell'indice di mercato che nella rideterminazione del parametro α_r ; tali elementi di discrezionalità concorrono a determinare quantificazioni tra loro differenti in termini di premi e penalità per gli esercenti la salvaguardia partecipanti al meccanismo, anche se a parità di impatto complessivo per il sistema: implicherebbero, infatti, per il singolo esercente l'ottenimento di premi o penalità, seppur di ammontari non rilevanti, di segno opposto a seconda dell'elemento discrezionale valutato in fase di approfondimento.

RITENUTO INOLTRE CHE SIA:

- necessario rettificare i valori del parametro α_r di cui alla Tabella 1 della deliberazione 370/2012/R/eel, al fine di tenere conto della presenza di errori materiali;
- opportuno, al fine di tenere conto delle criticità sollevate anche dalle differenze tra i dati dichiarati dagli esercenti nell'applicazione dei criteri cautelativi dei dati non verificabili in ragione delle considerazioni effettuate nell'ambito degli approfondimenti alle risultanze inviate dalla Cassa in merito alle quantificazioni del meccanismo di reintegrazione, prevedere di:
 - a) non procedere alla pubblicazione di nuovi valori del parametro α_r ;
 - b) stabilire che la Cassa quantifichi l'ammontare da riconoscere agli esercenti la salvaguardia diversi da Exergia S.p.A. senza applicare il meccanismo di premio e penalità basato sulla comparazione tra tutti gli esercenti la salvaguardia;
 - c) stabilire che tale modalità di quantificazione permanga anche relativamente alle comunicazioni di variazione degli importi già dichiarati relativi a ciascun periodo di salvaguardia passato e per l'anno 2011 dell'esercizio attuale che gli esercenti di cui alla precedente lettera devono effettuare ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 370/2012/R/eel;
 - d) definire una specifica tempistica per le quantificazioni che la Cassa deve effettuare per ciascun periodo di salvaguardia passato e per l'anno 2011;
- opportuno, con riferimento alle quantificazioni del meccanismo di reintegrazione da applicare agli anni 2012 e 2013:
 - a) rimandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di valutazione del comportamento efficiente del singolo operatore, al fine di prevedere specifici sistemi di premio o penalità, stabilendo che solo in caso di peggioramento dell'ammontare effettivamente incassato in ciascuna area rispetto al quello dell'anno 2011, saranno valutate apposite modalità di determinazione del parametro α_r ;
 - b) stabilire che, a tal fine, la Direzione Mercati Elettricità e Gas possa richiedere agli esercenti la salvaguardia dati aggiornati circa l'entità della morosità registrata negli anni 2011, 2012 e 2013

DELIBERA

1. di prevedere che alla deliberazione 370/2012/R/eel siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) dopo il comma 4.2 sono inseriti i seguenti commi:

“4.3 Relativamente a ciascun periodo di salvaguardia passato e per l’anno 2011 dell’esercizio attuale, l’ammontare AR_i di ciascun esercente per i quali la Cassa ha effettuato le quantificazioni in sede di prima applicazione ai sensi dei punti 2. e 3. della deliberazione 519/2012/R/gas è determinato ipotizzando che si verifichi sempre la condizione $0,95 * \overline{I}^{AMM} \leq I_i^{AMM} < 1,05 * \overline{I}^{AMM}$.

4.4 Per gli anni 2012 e 2013 del periodo di esercizio attuale, l’Autorità, con successivo provvedimento, definisce le modalità di applicazione dei meccanismi di premio o penalità impliciti nella formula di determinazione dell’ammontare AR_i . Tali meccanismi vengono previsti nel caso in cui l’ammontare effettivamente incassato dal singolo esercente risulti inferiore rispetto a quello dell’anno 2011. La Direzione Mercati Elettricità e Gas richiede agli esercenti la salvaguardia dati aggiornati circa l’entità della morosità registrata negli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di valutare il livello dell’ammontare effettivamente incassato.”;
 - b) il comma 5.4 è sostituito dal seguente comma:

“5.4 Ciascun esercente partecipante è tenuto a comunicare alla Cassa, entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, qualsiasi variazione delle informazioni di cui al comma 5.3 avvenuta successivamente alla data di presentazione delle precedenti istanze. Tale comunicazione deve contenere separata indicazione delle variazioni relative a:

 - a) i crediti non riscossi CNR_i , inclusi gli interessi di mora, con separata evidenza del credito originario, degli eventuali importi direttamente riscossi dai clienti finali, del credito eventualmente oggetto di cessione, degli importi relativi all’IVA precedentemente versata per cui l’esercente ha ottenuto il rimborso e dell’IVA versata per cui aveva precedentemente ottenuto la sospensione;
 - b) gli oneri di cessione OCC_i ;
 - c) gli oneri legali OL_i ;
 - d) il fatturato relativo a tutti i clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia nell’area territoriale r , $FATT_{i,r}^{NONDIS}$
 - e) l’energia fornita e non pagata dai clienti finali morosi non disalimentabili E_i ;
 - f) l’energia elettrica prelevata nell’area territoriale r dai clienti finali in salvaguardia non disalimentabili, $E_{i,r}$.”;
 - c) il comma 5.8, è sostituito dal seguente comma:

“5.8 Relativamente a ciascun periodo di salvaguardia passato e per l’anno 2011 dell’esercizio attuale, nei casi di variazione dei dati comunicati da

ciascun esercente la salvaguardia ai sensi del comma 5.4, in luogo di quanto indicato a comma 5.5, lettera a), la Cassa provvede esclusivamente ad aggiornare il livello dell'ammontare riconosciuto AR_i, sempre ipotizzando che si verifichi la condizione di cui al comma 4.3.”;

- d) La Tabella 1 è soppressa;
2. di prevedere che la Cassa provveda a modificare le determinazioni già effettuate ai sensi del punto 3. della deliberazione 519/2012/R/eel entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento e provveda non oltre il 15 dicembre 2013 al versamento o l'incasso delle relative somme di competenza o, qualora queste fossero già incassate o versate, a versare o riscuotere la quota di conguaglio;
 3. di comunicare il seguente provvedimento alla Cassa per i seguiti di competenza nonché a Enel Energia S.p.A., Exergia S.p.A. ed Hera Comm S.r.l.;
 4. di pubblicare la presente deliberazione, e la deliberazione 370/2012/R/eel, come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni